

# Comune di Cave

*Città Metropolitana di Roma Capitale*



## **REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA STREET ART**

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 13.01.2026

## **INDICE**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

**Art. 2 - Definizioni**

**Art. 3 – Individuazione dei beni e degli spazi e dei “muri liberi” da destinare alla realizzazione di opere di Street Art**

**Art. 4 – Selezione e realizzazione delle opere di Street Art su beni e spazi inclusi nell’elenco comunale**

**Art. 5 – Realizzazione delle opere di Street Art su “muri liberi”**

**Art. 6 – Partecipazione alle iniziative di valorizzazione e diffusione della Street Art.**

**Art. 7 – Contenuti e limitazioni alla realizzazione di opere di Street Art**

**Art. 8 – Promozione e divulgazione**

**Art. 9 – Responsabilità**

**Art. 10 – Vigilanza e sanzioni**

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento definisce i termini e le modalità per l'esercizio della Street Art, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a:

- rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale e sociale, i luoghi e i beni delle città, con particolare riferimento ad aree da recuperare nonché periferiche o extra-urbane,
- promuovere un esercizio rispettoso del territorio al fine di creare nuovi percorsi artistici e al contempo contrastare forme di vandalismo sui beni pubblici e privati,
- dare spazio alla libera espressione artistica di giovani, scuole e associazioni, in un contesto di legalità e di proficua collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

## **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, in armonia con quanto previsto della Legge Regionale 23.12.2020, n. 22 e del Relativo Regolamento Regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 618 del 05.10.2021, pubblicato sul B.U.R.L. in data 19.10.2021, si intende per:

- a) interventi di Street Art: le opere artistiche di Street Art, quali graffiti, murales, singole o plurime ma collegate da un unico progetto artistico, realizzate con qualunque tecnica e con carattere di unicità, su beni e spazi autorizzati, di proprietà pubblica o privata, ricadenti nei contesti urbani o extraurbani e destinate alla pubblica fruizione;
- b) elenco comunale: l'elenco predisposto dal Comune di Cave, in cui sono indicati i beni e gli spazi, pubblici o privati presenti sul territorio comunale, da destinare ad interventi di Street Art;
- c) elenco regionale: l'elenco recante l'indicazione dei beni e degli spazi disponibili per la realizzazione di interventi di Street Art, individuati dai Comuni e dalla Regione;
- d) muri liberi: spazi urbani individuati dalla Regione o dai Comuni, inseriti negli elenchi di cui alle lettere b) e c), concessi ai cittadini per la libera espressione artistica.

## **Art. 3 – Individuazione dei beni e degli spazi e dei “muri liberi” da destinare alla realizzazione di opere di Street Art**

1. La realizzazione degli interventi di Street Art può avvenire:
  - a) su beni e spazi di proprietà comunale o messe a disposizione da altri soggetti pubblici o privati,
  - b) su “muri liberi” ricompresi in spazi urbani concessi ai cittadini per la libera espressione artistica.
2. Al fine di consentire ai soggetti interessati di avere contezza di tale disponibilità e delle regole vigenti per il loro utilizzo, nonché per beneficiare dell'eventuale contributo regionale previsto all'art. 3 della Legge Regionale n. 22/2020, i beni e gli spazi devono essere inseriti in un apposito elenco comunale approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Area Ambiente e Governo del Territorio, con deliberazione.
3. Ai fini dell'inserimento nell'elenco comunale, i beni e gli spazi, nonché i “muri liberi” devono essere dotati dei seguenti requisiti:
  - a) conformità al presente Regolamento redatto sulla scorta delle “Linee Guida regionali per l'adozione di regolamenti di disciplina della Street Art da parte dei Comuni” approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 673 del 19.10.2021;
  - b) accessibilità al pubblico per consentire la fruizione degli interventi di Street Art;
  - c) utilizzabilità del bene o dello spazio senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi e nel rispetto degli eventuali vincoli derivanti dalla normativa statale o locale;
  - d) assenso del proprietario del bene alla realizzazione di interventi di Street Art.
4. Sono esclusi dalla individuazione ed inserimento nell'elenco comunale i muri e gli spazi ricadenti in zone sottoposte a vincoli culturali o paesaggistici.
5. I beni e gli spazi ed i “muri liberi” inseriti nell'elenco comunale sono individuati anche su proposta dei cittadini, singoli o associati nonché di soggetti giuridici, pubblici o privati, nel rispetto dei seguenti principi:
  - a) pubblicità e trasparenza del procedimento e parità di trattamento dei soggetti interessati;
  - b) valorizzazione delle aree da recuperare, periferiche o extra-urbane;
  - c) coinvolgimento dei cittadini nell'individuazione delle aree anche mediante la partecipazione di rappresentanti delle associazioni che operano nel territorio nel settore della valorizzazione culturale, della rigenerazione urbana o della cittadinanza attiva;
  - d) tempestività e certezza dei termini di conclusione dei procedimenti di individuazione;
  - e) adeguatezza dei requisiti definiti al precedente comma 3;

- f) pubblicità e trasparenza degli eventuali limiti e vincoli agli interventi di Street Art realizzabili su determinati beni o spazi;
  - g) pubblicità e trasparenza dei criteri per l'inserimento dell'elenco comunale nonché le modalità per la cancellazione;
  - h) leale collaborazione istituzionale e coordinamento con i competenti organi del Ministero della Cultura nella eventuale definizione e pubblicazione dei vincoli e limiti relativi agli interventi di Street Art realizzabili su beni oggetto di vincolo culturale o paesaggistico inseriti nell'elenco.
6. L'elenco comunale, corredato delle relative schede descrittive dei beni e dei luoghi, è trasmesso alla Regione Lazio e alla Soprintendenza in materia di archeologia, belle arti e paesaggio competente nelle modalità previste all'art. 7 del Regolamento Regionale, previa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cave.
  7. Ai sensi dell'art. 4 c. 3 della Legge Regionale Lazio n. 22/2020 l'elenco comunale è aggiornato annualmente e reso pubblico nel portale web istituzionale del comune nonché in una specifica sezione del portale istituzionale della Regione Lazio e negli altri siti web regionali correlati.

#### **Art. 4 – Selezione e realizzazione delle opere di Street Art su beni e spazi inclusi nell'elenco comunale**

1. Per la realizzazione degli interventi di Street Art su beni e spazi inclusi nell'elenco comunale, la Giunta Comunale fornisce le linee di indirizzo per l'individuazione delle modalità di selezione per la proposta progettuale (pubblicazione di avviso pubblico o affidamento diretto, quest'ultimo ammesso solo per comprovate caratteristiche dell'artista e dell'unicità della sua produzione e stile).
2. L'eventuale valutazione delle proposte progettuali, a cura dell'Area Ambiente e Governo del Territorio, dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
  - a) qualità artistica,
  - b) valenza sociale e culturale del messaggio da veicolare,
  - c) coerenza dell'intervento rispetto al contesto di riferimento ed agli eventuali ambiti tematici individuati,
  - d) carattere originale e inedito dell'opera,
  - e) utilizzo di materiali e tecniche che assicurino la capacità conservativa a lungo termine dell'intervento,
  - f) impatto sociale e culturale dell'intervento,
  - g) grado di accessibilità e fruibilità pubblica,
  - h) grado di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini,
  - i) multidisciplinarietà,
  - j) presenza di un curatore artistico.
3. Prima della effettiva realizzazione dell'opera, sarà cura del Comune sottoscrivere con l'artista un apposito contratto che regoli gli aspetti riguardanti:
  - a) la proprietà dell'opera,
  - b) l'eventuale sfruttamento economico,
  - c) i diritti morali e il diritto d'autore,
  - d) l'eventuale manutenzione,
  - e) i tempi per la rimozione,
  - f) gli obblighi e le reciproche responsabilità dei contraenti.

#### **Art. 5 – Realizzazione delle opere di Street Art su “muri liberi”**

1. I “muri liberi”, appositamente segnalati per la libera espressione dei writers, accolgono le opere di Street Arte per un massimo di 12 mesi, in modo da consentire la realizzazione di nuove opere e garantire a tutti la possibilità di esprimersi.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, qualora l'opera sia realizzata da un artista di riconosciuta fama, il periodo di permanenza potrà essere esteso oltre i 12 mesi, previa richiesta motivata e valutazione da parte di una apposita commissione individuata dal Comune.
3. È fatta salva la possibilità della Giunta Comunale di riservare, in tutto o in parte, i predetti “muri liberi” a specifiche finalità formative dedicate ai giovani.

#### **Art. 6 – Partecipazione alle iniziative di valorizzazione e diffusione della Street Art.**

1. È conferita alla Giunta Comunale la funzione di aderire ad iniziative proposte dalla Regione Lazio nell'ambito di quanto stabilito agli artt. 3 e 5 della Legge Regionale n. 22/2020, ovvero da altri Enti, per la concessione di contributi volti alla promozione, valorizzazione e diffusione della Street Art, secondo le modalità di volta in volta impartite nei relativi bandi/avvisi pubblici.

#### **Art. 7 – Contenuti e limitazioni alla realizzazione di opere di Street Art**

1. Tutte le opere realizzate devono rispettare i vincoli e la disciplina incidenti sull'aspetto esteriore degli immobili e delle aree e:
  - non veicolare contenuti intolleranti, offensivi o discriminatori nei confronti della dignità personale, convinzioni etiche, morali, politiche, sindacali, religiose, di etnia, di genere, dell'orientamento sessuale e delle associazioni,
  - non contenere messaggi pubblicitari espliciti o impliciti,
  - non essere contrarie alla pubblica decenza.
2. Sono consentite esclusivamente opere originali e non coperte da diritto d'autore e che non violino diritti terzi, che verranno acquisite in proprietà del titolare dello spazio sul quale il manufatto viene realizzato.
3. Nel caso e nella misura in cui l'opera contenga o incorpori opere o altri materiali protetti, ovvero pubblici o riveli in qualunque modo elementi, dati, notizie o informazioni su cui soggetti terzi posano vantare diritti, sarà dovere dell'autore garantire l'acquisizione preventiva di un titolo valido ed efficace per l'utilizzazione di quanto sopra.
4. L'Amministrazione si riserva di ricorrere alla rimozione dell'opera e al ripristino del muro in caso di inosservanza delle disposizioni sopra enunciate o anche ai fini del decoro urbano.

#### **Art. 8 – Promozione e divulgazione**

1. Le opere realizzate potranno essere oggetto di promozione e divulgazione attraverso il sito web istituzionale e tutti i canali social media a disposizione del Comune di Cave.

#### **Art. 9 – Responsabilità**

1. Durante la realizzazione dell'opera, writers e street artist dovranno agire nel pieno rispetto di tutta la vigente normativa con particolare attenzione alla normativa in materia di sicurezza e alle prescrizioni che saranno eventualmente impartite dai competenti uffici comunali. Nel caso in cui per la realizzazione dell'opera si renda necessaria l'occupazione di suolo pubblico, gli esecutori sono tenuti a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza, avendo cura altresì di apporre le giuste precauzioni e coperture al fine di non danneggiare il suolo pubblico.
2. Non è consentito arrecare disturbo alla quiete pubblica, né arrecare alcun danno a cose e persone, ledere diritti di terzi o costituire ostacolo o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare. Al termine della realizzazione, l'ambiente circostante dovrà essere lasciato pulito ed eventuali scarti di lavorazione dovranno essere immediatamente rimossi dal soggetto esecutore.
3. Nei casi in cui, per la realizzazione dell'opera, si rendesse necessaria l'occupazione di suolo pubblico con qualsivoglia attrezzatura, dovrà essere pienamente rispettata la normativa vigente in materia di occupazione del suolo pubblico.
4. Per la realizzazione di opere di Street Art, siano esse autorizzate o su "muri liberi", non è dovuta la tassa per l'occupazione del suolo pubblico.
5. Il Comune di Cave è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni che potrebbero verificarsi nella realizzazione delle opere a cose e a persone, ivi compresi gli autori e gli eventuali collaboratori.

#### **Art. 10 – Vigilanza e sanzioni**

1. Il controllo del rispetto del presente Regolamento è attribuito alla Polizia Locale del Comune di Cave ed ad ogni altra forza di Polizia.
2. Salvo che il fatto non costituisca una più grave violazione penale o amministrativa, il trasgressore delle disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000.
3. L'utilizzo improprio delle superfici messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale e/o l'esercizio di qualsivoglia forma di espressione grafica o artistica in spazi diversi da quelli esplicitamente selezionati e contenuti nel richiamato elenco comunale è vietato e sarà soggetto a sanzione ai sensi della vigente normativa.

4. E' fatto obbligo al trasgressore di provvedere al ripristino delle cose mobili ed immobili danneggiate. In caso contrario, l'Amministrazione Comunale procede alle operazioni di ripristino necessarie con addebito delle spese a carico del trasgressore.